

Diritto d'autore e arte

Lezione 16 – Disegno industriale e valore artistico
Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2024-2025

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Un caso/problema di presunto plagio/contraffazione di design industriale
2. Diritto d'autore, design industriale e valore artistico
3. Un caso/problema di presunto plagio/contraffazione di design industriale

1. Un caso portoghese (immagini tratte da www.sgcr.pt; www.aippi.org; www.novagraaf.com)



1. Caso. G Star vs. Cofemel

- Dagli anni 90, la G Star utilizza, in qualità di titolare o in virtù di contratto di licenza esclusiva, i marchi «G STAR», «G STAR RAW», «G STAR DENIM RAW», «GS RAW», «G RAW» e «RAW». I capi di abbigliamento concepiti, prodotti e commercializzati con tali marchi includono, in particolare, un modello di jeans chiamato «ARC», nonché un modello di felpe e magliette chiamato «ROWDY».
- La Cofemel concepisce, produce e commercializza parimenti, con il marchio «TIFFOSI», jeans, felpe e magliette

1. Caso. G Star vs. Cofemel

- La G Star rilevava, in particolare, che alcuni modelli di jeans, di felpe e di magliette commercializzate dalla Cofemel erano simili ai capi di abbigliamento dei suoi modelli «ARC» e «ROWDY». La G Star sosteneva, altresì, che questi ultimi modelli di capi di abbigliamento costituivano creazioni intellettuali originali e, in quanto tali, dovevano essere qualificate come «opere» che godono di tutela in forza del diritto d'autore.

1. Art. 2 del Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (Cofemel 2019)

- L'articolo 2 del Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (codice del diritto d'autore e diritti connessi), segnatamente, intitolato «Opere originali», al suo paragrafo 1, è così redatto:
- «Le creazioni intellettuali in campo letterario, scientifico e artistico, indipendentemente dal tipo, dalla forma di espressione, dal merito, dal modo di comunicare e dall'obiettivo, ricomprendono, in particolare:
- (...)
- i) opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design che costituiscano una **creazione artistica**, indipendentemente dalla tutela della proprietà industriale;
- (...))».

1. Questioni pregiudiziali

- Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, **al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico**, di tal guisa che la loro **originalità** è il criterio **centrale** per l'attribuzione della protezione nell'ambito dei diritti d'autore.


1. Questioni pregiudiziali

- Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design **se, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, essi siano meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d'arte” ».**

2. Design industriale (italiano)


Lampada Arco (1962), Achille Castiglioni

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:- ITALY - Lampada Arco di Achille Castiglioni per Flos \(1962 \).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-_ITALY_-_Lampada_Arco_di_Achille_Castiglioni_per_Flos_(1962).svg)



Posacenere cubo (1957), Bruno Munari

[https://it.wikipedia.org/wiki/Cubo_\(Bruno_Munari\)#/media/File:Posacenere Cubo, Bruno Munari 1957-01.png](https://it.wikipedia.org/wiki/Cubo_(Bruno_Munari)#/media/File:Posacenere_Cubo,_Bruno_Munari_1957-01.png)



2. Prodotti oggetto di design

Possono essere prodotti di design:

- accessori,
- oggetti di arredo,
- articoli di moda,
- gioielli,
- veicoli,
- dispositivi tecnologici,
- o altri beni di consumo caratterizzati dalla compresenza di elementi funzionali ed estetici.

2. Una definizione di design industriale

- Il disegno industriale è frutto della produzione in serie di oggetti bidimensionali (disegni) o tridimensionali (modelli) che, pur avendo un'applicazione utile, sono caratterizzati da una peculiare forma esteriore

2. L'economia del design (WIPO)

- Nel mondo la crescita delle domande di privativa sui disegni industriali è testimoniata dalle statistiche dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale
- Nel 2018 le domande di privativa erano 1,02 milioni con un incremento dell'8,4 % rispetto al 2017.

2. La spinta di alcuni interessi particolari verso l'estensione della proprietà intellettuale

- Più proprietà intellettuale = più forza sul mercato

- Un'equazione corretta?

2. Più diritti di proprietà intellettuale sullo stesso oggetto

Ad es. creazioni di moda:

- Disegno e modello
- Diritto d'autore

2. I disegni e modelli (codice proprietà industriale art. 31-44)

Art. 31 c.p.i.

- 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli **l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte** quale risulta, in particolare, dalle **caratteristiche delle linee**, dei **contorni**, dei **colori**, della **forma**, della **struttura superficiale** ovvero dei **materiali** del prodotto stesso ovvero del suo **ornamento**, a condizione che siano **nuovi** ed abbiano **carattere individuale**.
- [...]

2. Il diritto d'autore (l.d.a. art. 2 n. 10)

Art. 2 n. 10

- In particolare sono comprese nella protezione:
- [...]
- 10) Le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e **valore artistico**.

2. Carattere creativo vs valore artistico

- Art. 1, c. 1, l.d.a.
- Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

Art. 2 n. 10, l.d.a.

- In particolare sono comprese nella protezione:
- [...]
- 10) Le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e **valore artistico**.

2. Il principio della neutralità estetica

- Un principio generale: il diritto d'autore protegge le opere creative/originali... anche quelle BRUTTE!
- La distinzione tra ciò che è bello e ciò che è brutto è controversa e controvertibile
- La definizione di ciò che è arte è discussa e discutibile

2. Valore artistico: cosa significa?

1. Pregio estetico prevalente rispetto agli elementi funzionali/utili?

2. Elevata creatività?

3. Una originalità più spiccata rispetto alle forme simili presenti sul mercato, prevalente rispetto all'utilità pratica?

2. Valore artistico (Cassazione: 2018/658; 2017/7477; 2015/23292)

- La creazione da parte di un noto artista;
- Il riconoscimento della sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali;
- L'esposizione in mostre e musei; la pubblicazione su riviste specializzate;
- L'attribuzione di premi;
- L'acquisto di un elevato valore di mercato che trascenda quello legato alla sua funzionalità e sia espressamente riferito al contesto artistico oltreché commerciale

2. Corte di Giustizia (Cofemel 2019)

- 30: «l'opera implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta **una creazione intellettuale propria del suo autore**. D'altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione. [...] Perché un oggetto possa essere considerato **originale**, è **necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo**».

2. Creatività/originalità (Unione Europea)

- Creazione propria dell'autore
- Personalità dell'autore
- Scelte libere e creative

3. Brompton



3. Questioni pregiudiziali

- Se il diritto dell'Unione, e più in particolare la direttiva [2001/29], la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d'autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d'autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.

3. Questioni pregiudiziali

Se, al fine di valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorre tener conto dei seguenti criteri:

- l'esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
- l'efficacia della forma per pervenire a detto risultato;
- la volontà dell'asserito contraffattore di pervenire a tale risultato,
- l'esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito.

3. Brompton (2020)

35. «In tale contesto, e dato che deve essere valutata solo l'originalità del prodotto in esame, **l'esistenza di altre forme possibili** che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l'esistenza di una possibilità di scelta, **non è determinante** al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore.

Analogamente, **la volontà del presunto contraffattore è irrilevante** nell'ambito di una simile valutazione».

3. Brompton (2020)

- 38. «[...] **la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale** risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale».

3. Vespa Piaggio (Cass. 2023/33100)



- CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=633975>

Cass. civ., sez. I, sent., 28 novembre 2023 n. 33100

- L'opera di industrial design può ricevere tutela nell'ambito del diritto d'autore ove, ai sensi dell'art. 2, n. 10, della l. n. 633 del 1941, contenga un *quid pluris*, costituito dal valore artistico - che va provato da chi ne invoca la protezione - sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità, la creazione da parte di un noto artista (fattispecie in cui è stata ravvisata un'ipotesi di plagio-contraffazione, e non di elaborazione creativa dell'idea originaria, nella produzione di uno scooter che imitava le caratteristiche estetiche della Vespa Piaggio, poiché essa, nata come oggetto di design industriale, ha acquisito, nel corso dei decenni, riconoscimenti nell'ambiente artistico, divenendo un'icona simbolo del costume e del design italiano).

Cass. civ., sez. I, sent., 28 novembre 2023 n. 33100

- Tale ultimo orientamento della Corte Europea [Cofemel e Brompton] è stato applicato dai giudici degli Stati membri nel senso della necessità, nella tutela del disegno industriale, di dare maggiore rilevanza all'aspetto "originale" del prodotto piuttosto che al suo valore artistico o di operare una valutazione meno severa del requisito dell'elemento artistico, dando maggiore rilevanza al carattere originale del design (Cass. 8433/2020).

Cass. civ., sez. I, sent., 28 novembre 2023 n. 33100

- Nel nostro caso, tuttavia, il valore artistico è stato riconosciuto come sussistente sulla base di indici oggettivi e tale accertamento non è più in discussione (sulla base anche di quanto si dirà in ordine al terzo motivo), in difetto di censura, e quindi la questione circa la possibilità di escludere (alla luce della recentissima giurisprudenza Europea citata) il valore artistico dai requisiti di tutela dell'opera del design, che l'art. 2 n. 10 l.a. espressamente contempla, non è comunque rilevante né risulta specificamente posto dalle parti, pur costituendo uno dei temi in discussione oggi sulla tutela autorale del design.

Riferimenti

- R. Caso, G. Dore, Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, LawTech Research Paper n. 40, v. 2.0, 2020-2021
- <https://zenodo.org/record/4518812#.YFYwG7RKi3J>

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633